

COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE) www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Ordinanza del Sindaco N°. 18 del 26/02/2021.

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, AVENTE AD OGGETTO ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL COMUNE DI CENTO

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020" n. 19. convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 19 febbraio 2021 che ricolloca la Regione Emilia Romagna in fascia arancione a partire dal 21 febbraio 2021;

CONSIDERATO che è in corso di emanazione una ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19 per l'intero territorio della Città Metropolitana di Bologna, in conseguenza delle indicazioni medico-scientifiche che evidenziano una situazione di criticità, con l'andamento del contagio in costante crescita specialmente nelle scuole;

PRESO ATTO che L'Archidiocesi di Bologna ha adottato in data odierna un provvedimento che, in conformità con la sopracitata ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, per il periodo 27 febbraio 2021 – 14 marzo 2021, prevede la sospensione di tutte le iniziative in presenza, quali catechismo, incontri formativi e attività di oratorio e doposcuola per il territorio dell'Archidiocesi medesima, nel quale è ricompreso il Comune di Cento;

RILEVATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio trovano un riscontro significativo anche nell'ambito specifico del Comune di Cento;

VISTA in particolare la relazione pervenuta in data odierna dall'AUSL di Ferrara prot.n.0012436/2021 nella quale viene effettuata un'analisi dei dati di positività per SARS-Cov2 nel territorio comunale di Cento ed emerge la necessità di adottare, anche nel territorio comunale centese, ulteriori misure indirizzate a contrastare la diffusione crescente dell'epidemia in argomento;

RITENUTO necessario adottare le seguenti misure di carattere organizzativo volte a rafforzare le azioni di contenimento e gestione epidemiologica, anche attraverso l'eliminazione di potenziali rischi di contagio dovuti a imprevedibili o non altrimenti scongiurabili comportamenti o condotte che determino il mancato rispetto della misura di distanza minima tra le persone di un metro;

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

O R D I N A dal 1° marzo 2021 al 14 marzo 2021

con effetto immediato, al fine di contenere qualunque fenomeno di assembramento di persone e di tutelare la popolazione nel territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, le sotto indicate ulteriori misure:

- 1. sospensione dell'attività scolastica delle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado, con sola esclusione delle scuole dell'infanzia di tutto il territorio comunale, prevedendo pertanto le attività didattiche e scolastiche unicamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
- 2. sospensione di tutte le attività sportive e delle attività motorie non agonistiche all'interno di palestre, piscine e centri sportivi, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, incluse quelle di cui all'art 1 comma 10 lettera e) del DPCM 14 gennaio 2021, ad eccezione delle società sportive partecipanti a campionati federali affiliati al CONI in corso di svolgimento durante la vigenza della presente ordinanza;
- 3. sospensione delle attività didattiche extrascolastiche (doposcuola, assistenza ai compiti, corsi di lingua, attività musicali etc...), ludiche, ricreative);
- 4. permangono fruibili ed accessibili le biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e gli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica;
- 5. chiusura delle attività in presenza dei centri giovanili, oratori, catechismo e attività ricreative e di aggregazione giovanili similari.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente:
- che copia del presente ordinanza sindacale sia trasmessa a:
 - Prefetto di Ferrara
 - Direttore Generale AUSL di Ferrara:
 - Comando Compagnia Carabinieri di Cento;
 - Polizia Locale;
 - Dirigenti Scolastici
 - Regione Emilia Romagna
 - Arcidiocesi di Bologna

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna Bologna ed entro centoventi giorni presentare ricorso al Presidente della Repubblica;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

II Sindaco TOSELLI FABRIZIO / INFOCERT SPA

La	presente	copia	è compo	osta da	n	pagine	, è	conforme	, ai	sensi	dell'art.18	3, co	omma	2,	del
D.P	.R.n.445/2	000 ed	all'art.23	del D.L	gs.n.8	2/2005,	al c	documento	origi	inale s	ottoscritto	con	firma	digit	ale,
conservato presso questo Ente.															
Cer	ıto, Iì		II Pı	ubblico L	Jfficial (e									